AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO	
Repertorio generale n	
(PRAT/Desenzano d/G) - ATTO DISCIPLINARE relativo alla concessione	
rilasciata con determinazione n del/_/ ai fini dell'occupazione di	
area demaniale lacuale extraportuale del lago di Garda, in Comune di Desenzano d/G,	
catastalmente identificata antistante il mappale n. 333 foglio n. 2, avente consistenza	
complessiva pari a mq 250,00 ad uso deposito e noleggio pedalò, tra i seguenti soggetti:	
- ing, nata a (BS) il che dichiara di	
intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse	
dell'Autorità di Bacino laghi Garda e Idro (codice fiscale 96022970170) che rappresenta	
nella sua qualità di Direttore;	
- sig (codice fiscale) nato a	
(couled instance, nate a, nate a	
della società (codice fiscale) con sede a	
si conviene e si stipula quanto segue:	
Articolo 1 Il concessionario si impegna ad utilizzare l'area data in concessione nel	
rispetto delle finalità e degli usi determinati nel presente provvedimento e non potrà in	
nessun caso destinare l'area ad uso diverso né cedere ad altri la concessione, se non dopo	
aver ottenuto espressa autorizzazione dell'autorità demaniale.	
Articolo 2 La concessione si intende limitata all'area, al suo uso e alla durata come	
risulta dall'atto di concessione, dai disegni che vi sono allegati e dal presente disciplinare.	
Articolo 3 La concessione è valida dal al Scaduto il termine	
della concessione, questa si intenderà cessata di diritto senza che occorra alcun atto di	pagina 1 di 6

diffida o di costituzione in mora e senza che da parte del concessionario possano invocarsi	
usi e consuetudini per continuare nel godimento della medesima. La concessione potrà	
essere rilasciata nuovamente, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, solo	
dopo presentazione di nuova formale istanza e riesame della stessa con le procedure vigenti	
al tempo della nuova domanda.	
Articolo 4 Quando sia indispensabile procedere ad una regolare consegna delle	
località concesse, questa viene fatta a cura dell'autorità demaniale, ed il concessionario	
deve sostenerne le spese.	
Articolo 5 Ai sensi dell'art. 33 del Regolamento regionale 27 Ottobre 2015 n. 9	
l'eventuale decadenza della concessione è normata come segue:	
1. L'autorità demaniale o portuale può dichiarare la decadenza del concessionario:	
a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nel disciplinare di concessione o per	
mancato inizio della gestione nei termini eventualmente assegnati;	
b) per non uso continuato durante il periodo eventualmente fissato a questo effetto nel	
disciplinare di concessione, o per cattivo uso;	
c) per mutamento dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;	
d) per omesso pagamento del canone ovvero per suo pagamento parziale;	
e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;	
f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o	
da regolamenti.	
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), l'autorità demaniale o portuale accorda al	
concessionario un termine entro il quale adempiere agli obblighi contenuti nel disciplinare di	
concessione, decorso inutilmente il quale può essere dichiarata la decadenza.	
3. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per le opere eseguite e per le spese	
sostenute.	pagina 2 di 6

Articolo 6 Ai sensi dell'art. 34 del Regolamento regionale 27 Ottobre 2015 n. 9	
l'eventuale revoca della concessione ed il relativo indennizzo sono normati come segue:	
1. le concessioni sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del demanio o	
per altre ragioni di pubblico interesse.	
2. Nelle concessioni che hanno dato luogo alla realizzazione di infrastrutture stabili l'Autorità	
Demaniale o Portuale è tenuta a corrispondere al concessionario un indennizzo pari al	
rimborso di tante quote parti del costo delle opere fiscalmente documentato quanti sono gli	
anni mancanti al termine di scadenza fissato. In ogni caso l'indennizzo non può essere	
superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli	
effettuati ammortamenti.	
3. Nei casi diversi da quello di cui al comma 2, l'indennizzo dovuto al concessionario è	
parametrato al solo danno emergente, comprovato dalla produzione di ricevute o fatture o	
da altra documentazione idonea a dimostrare l'effettivo danno subito.	
4. Nel caso di revoca parziale si fa luogo esclusivamente alla riduzione del canone in	
proporzione al ridimensionamento della concessione, salva la facoltà del concessionario di	
rinunciare alla concessione dandone comunicazione alla autorità demaniale o portuale entro	
trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca parziale.	
Articolo 7 Nel caso di rinuncia o decadenza della concessione, di mancato rinnovo o	
di scadenza naturale della concessione, l'area demaniale dovrà essere consegnata in stato di	
perfetta conservazione e manutenzione alla competente Autorità Demaniale, senza diritto	
da parte del concessionario a compensi, rimborsi od indennizzi di sorta.	
Articolo 8 Il canone di concessione per l'anno 2026 è determinato, convenuto ed	
accettato in € A decorrere dal 2027, e fino alla scadenza, il canone offerto in	
fase di gara sarà aggiornato annualmente in funzione del parametro "indice Istat", dei	
coefficienti variabili previsti dal Regolamento Regionale 27 Ottobre 2015 n. 9 e dovrà essere	pagina 3 di 6

versato entro il 28 febbraio di ciascun anno o altra data indicata dall'ente.	
Articolo 9 Ai sensi dell'art. 53 comma 3 e 4 Legge Regionale 04/04/2012 n. 6, il	
ritardato pagamento di un'annualità oltre il 28 febbraio o, altra data indicata dall'ente,	
comporta il pagamento del canone, incrementato di una penale pari all'1% del canone	
dovuto, qualora il pagamento sia effettuato entro trenta (30) giorni dalla scadenza dei	
termini suddetti. Oltre trenta giorni dalla scadenza, la penale è pari al 2% per ogni mese di	
ulteriore ritardo fino ad un massimo del 100%. In caso di accertamento dell'infrazione le	
penali sopra indicate sono raddoppiate. Il pagamento dovrà essere effettuato anche quando	
non venga fatto uso in tutto o in parte della concessione, in caso di mancato pagamento del	
canone è facoltà dell'ente preposto alla gestione del demanio attivare le procedure di	
revoca della concessione demaniale ai sensi dell'art. 53 comma 3 della Legge Regionale	
04/04/2012 n. 6, in ogni caso la procedura di revoca deve essere attivata qualora le penali	
raggiungano il limite massimo del 100%.	
Articolo 10 Il concessionario, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dal	
presente disciplinare nonché dal relativo provvedimento correlato, ha depositato cauzione	
dell'importo di prestata mediante fideiussione bancaria n emessa	
da in data (oppure) versamento effettuato sul conto di tesoreria	
effettuato in data . Tale cauzione verrà restituita al termine della concessione,	
se e quando l'Autorità Demaniale si sarà assicurata che il concessionario abbia adempiuto a	
tutti gli obblighi dipendenti dalla concessione stessa.	
Articolo 11 Il concessionario ha depositato garanzia per responsabilità civile verso terzi	
tramite polizza assicurativa n emessa da in data ;	
Articolo 12 La concessione s'intende rilasciata salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e	
pertanto la pubblica Amministrazione è sollevata da qualsiasi molestia che potesse derivare	
dal godimento della medesima, con l'obbligo del concessionario di reintegrare i danni	pagina 4 di 6

arrecati all'Amministrazione e/o a soggetti terzi in conseguenza del suo esercizio e con la	
facoltà della Autorità demaniale di revocarla. Il concessionario dovrà inoltre tenere sollevata	
ed indenne la Pubblica Amministrazione da qualunque pregiudizio possa derivare dall'uso	
distorto dei diritti di concessione.	
Articolo 13 Qualora la concessione comporti la realizzazione o conservazione di	
manufatti gli stessi devono essere mantenuti a cura e spese del concessionario in condizioni	
atte a garantire la pubblica incolumità e salubrità pubblica. Il Concessionario, a pena di	
decadenza della concessione, risponderà della adeguatezza delle strutture attinenti la	
concessione e sarà ritenuto altresì responsabile di eventuali danni arrecati a cose e a terzi e	
dovrà provvedere alle necessarie manutenzioni ordinarie e straordinarie. Il concessionario	
incorrerà inoltre nella decadenza allorquando venga meno alle prescrizioni sancite dall'art. 9	
della L.R. 61/1982.	
Articolo 14 Il concessionario è tenuto a mantenere lo spazio occupato e quello	
circostante in modo ordinato e pulito senza modifica alcuna dello stato naturale del suolo se	
non espressamente autorizzato dall'Autorità Demaniale.	
Articolo 15 Il concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume,	
anche ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, tutte le responsabilità, anche di carattere	
ambientale, nei confronti della Amministrazione concedente e di qualunque altro soggetto	
privato e pubblico, per danni derivanti dalle opere realizzate sull'area concessa e per gli usi	
impropri e/o comunque dannosi di tale area.	
Articolo 16 L'autorità demaniale si riserva in ogni momento di verificare le esatte	
superfici e linee di confine della proprietà demaniale con le procedure previste dalla vigente	
normativa in materia.	
Articolo 17 Il concessionario, ai sensi dell'art. 24 comma 1 lett. I5 del Regolamento	
regionale 27 Ottobre 2015 n. 9, ha la facoltà di recedere dal presente contratto previa	pagina 5 di 6

formale comunicazione di rinuncia alla concessione da inoltrare obbligatoriamente	
all'Autorità di Bacino con un preavviso di almeno sei (6) mesi.	
Articolo 18 Il concessionario è obbligato ad apporre in posizione evidente apposito	
cartello pubblicamente visibile con la scritta: Regione Lombardia - Autorità di Bacino laghi	
Garda e Idro – "Area demaniale oggetto di concessione rilasciata con determinazione n.	
delcon scadenza in data". La manutenzione del cartello	
riportante la concessione demaniale è a cura del concessionario.	
Articolo 19 Il concessionario deve garantire l'accesso pubblico e il transito pedonale a	
titolo gratuito in corrispondenza dell'area oggetto di concessione al fine del raggiungimento	
delle limitrofe aree demaniali nonché della battigia ai fini della balneazione. La battigia non	
deve mai essere occupata al fine di garantirne il libero transito pubblico. L'area oggetto di	
concessione deve essere delimitata con modalità da concordare con l'Autorità di Bacino.	
Articolo 20 La variazione del livello dell'acqua del lago di Garda non potrà essere in	
alcun caso motivo di pretese o richieste di indennizzi da parte del concessionario. Eventuali	
opere di ripristino della spiaggia, di beni o attrezzature conseguentemente a lagheggiate e/o	
ad eventi meteorologici saranno interamente a carico del concessionario.	
Letto, confermato e sottoscritto dalle parti	
il concessionario:	
per l'Autorità di Bacino laghi Garda e Idro: ing.	
Salò, li	
(EVENTUALE PRECISAZIONE PER IL CASO DI SOTTOSCRIZIONE DIGITALE)	
Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai	
sensi dell'art. 24 del D. LGS 07/03/2005 N. 82 e S.M.I. L'originale elettronico del presente	
atto è conservato negli archivi informatici dell'Autorità di Bacino Laghi di Garda e Idro, ai	
sensi dell'art. 22 del D.LGS 07/03/2005 n. 82 e S.M.I.	pagina 6 di 6